Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — **ROMA - Sabato, 26 maggio 1928 - ANNO VI** — **Numero 123**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1493. — LEGGE 10 maggio 1928, n. 1026.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia . Pag. 2242

1494. — LEGGE 10 maggio 1928, n. 1027.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia . . . . Pag. 2242

1495. — LEGGE 17 maggio 1928, n. 1028.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso . . . . . . Pag. 2242

1496. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1033.
Riunione dei comuni di Melle e di Valmala in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Melle ». Pag. 2243

1497. — REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1035.
Determinazione del numero delle scuole militari del Regno . . . . Pag. 2243

1498. — RELAZIONE e R. DECRETO 10 maggio 1928, n. 1047.
20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 . . . Pag. 2243

1499. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 965.
Approvazione dello statuto della Confraternita di Maria Santissima della Concezione, in Sanginesio . Pag. 2244

1500. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 966.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione conte Gaetano Bonoris », in Brescia . . . . Pag. 2244

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.
Approvazione delle norme per l'attuazione provvisoria dell'ordinamento amministrativo-contabile della Regia guardia di finanza e del Fondo di massa del Corpo . . . . . . Pag. 2244

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2256

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 26 aprile 1928, numero 964, con il quale si è aumentata l'assegnazione di fondi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale e insulare . . . . Pag. 2259

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2260
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2260
117ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano . . . . Pag. 2260
138ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) . . . . Pag. 2260

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1493.**

LEGGE 10 maggio 1928, n. **1026.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 18 novembre 1926, numero 2158, riguardante aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1494.**

LEGGE 10 maggio 1928, n. **1027.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1495.**

LEGGE 17 maggio 1928, n. **1028.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1496.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **1033.**

Riunione dei comuni di Melle e di Valmala in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Melle ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Melle e di Valmala sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Melle ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 163. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1497.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. **1035.**

Determinazione del numero delle scuole militari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono le seguenti:

a) 2 collegi militari;
b) 3 scuole allievi sottufficiali;
c) 9 scuole allievi ufficiali di complemento;
d) 1 R. accademia di fanteria e cavalleria;
e) 1 R. accademia di artiglieria e genio;
f) 1 scuola di applicazione di fanteria;
g) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
h) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio;
i) 1 scuola di applicazione di sanità militare;
l) 1 scuola centrale di fanteria;
m) 1 scuola centrale di artiglieria;
n) 1 scuola centrale del genio;
o) 1 scuola centrale di educazione fisica;
p) 1 scuola di tiro di artiglieria;
q) 1 scuola di guerra.

Alla R. Accademia di artiglieria e genio ed alla Scuola d'applicazione di artiglieria e genio è preposto un comando della R. Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio e di educazione fisica, è preposto un comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di stabilire la sede e l'organico delle scuole e di emanare altresì tutte le disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 3 maggio 1928. Dalla stessa data è abrogato il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 165. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1498.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. **1047.**

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1928, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Per sopraggiunte necessità, di carattere urgente e inderogabile, sono da autorizzare alcuni stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, delle colonie, e dell'istruzione pubblica, per un ammontare complessivo di L. 105,000, ripartite come segue:

Ministero delle finanze:

L. 15,000, per contributo straordinario al Gruppo Medaglie d'oro;

Ministero delle colonie:

L. 50,000, per spese riservate di carattere eccezionale;
L. 30,000, per spese relative alla celebrazione della « Giornata coloniale »;

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 10,000, per contributo nelle spese di organizzazione del XIX Congresso nazionale d'idrologia, climatologia e terapia fisica.

A tali assegnazioni si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili lire 10,150,600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 105,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 469 (aggiunto - in conto competenza). - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . .	L.	15,000

Ministero delle colonie:

Capitolo n. 22-VI (di nuova istituzione). - Spese riservate di carattere eccezionale	»	50,000
Capitolo n. 31 (aggiunto - in conto competenza). - Spese inerenti alla celebrazione della « Giornata coloniale »	»	30,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Capitolo n. 128-VIII (di nuova istituzione). - Contributo alle spese per l'organizzazione del XIX Congresso nazionale d'idrologia, climatologia e terapia fisica	»	10,000
Totale . . .	L.	105,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 181. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1499.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 965.

Approvazione dello statuto della Confraternita di Maria Santissima della Concezione, in Sanginesio.

N. 965. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Confraternita di Maria Santissima della Concezione, in Sanginesio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1500.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 966.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione conte Gaetano Bonoris », in Brescia.

N. 966. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia intitolata « Fondazione conte Gaetano Bonoris », con sede nel comune di Brescia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congrega di carità apostolica e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.

Approvazione delle norme per l'attuazione provvisoria dell'ordinamento amministrativo-contabile della Regia guardia di finanza e del Fondo di massa del Corpo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 5 aprile 1928, n. 797, portante modificazioni all'ordinamento amministrativo-contabile della Regia guardia di finanza e del Fondo di massa del Corpo;

Ritenuta l'opportunità di dettare le norme necessarie per l'attuazione del nuovo ordinamento in via provvisoria, e cioè per il periodo di un biennio a decorrere dal 1° luglio 1928;

Determina:

Sono approvate, ed avranno applicazione per il periodo dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1930, le annesse norme relative all'ordinamento amministrativo-contabile della Regia guardia di finanza e del Fondo di massa del Corpo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

Norme per l'attuazione provvisoria dell'ordinamento amministrativo e contabile della Regia guardia di finanza e del Fondo di massa del Corpo.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DEL CORPO.

CAPO I.

Ordinamento della gestione legionale.

Art. 1.

Il comandante della legione ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa della legione stessa.

Può stabilire che determinati atti non siano resi esecutivi se non in seguito alla sua approvazione e può, in ogni caso, sospenderne l'eseguimento, riferendone subito al Comando generale.

In caso d'urgenza può provvedere intanto sotto la sua personale responsabilità.

La gestione amministrativa di ciascuna legione è esercitata da un ufficiale superiore che assume la denominazione di gestore ed alla sua dipendenza un ufficio di amministrazione.

Art. 2.

Spetta al gestore:

a) richiedere all'ufficio di contabilità e di revisione del Comando generale i fondi occorrenti per il pagamento delle spese;

b) determinare i fondi da somministrare alle brigate, ai reparti al comando diretto di ufficiali ed agli ufficiali incaricati di speciali servizi;

c) provvedere a norma delle disposizioni ministeriali, che saranno impartite a parte, agli affitti, ai lavori, alle forniture, ai collaudi ed alla accettazione dei materiali;

d) delegare ufficiali al riconoscimento ed al ricevimento dei materiali acquistati o provenienti da altri magazzini;

e) disporre la vendita dei materiali fuori uso e dei quadrupedi riformati, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 23, quando trattasi di valore superiore alle L. 2000;

f) compiere, infine, ogni atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti norme e da altre disposizioni.

Tutte le disposizioni date dal gestore devono essere annotate su apposito registro dal gestore medesimo e — sempre sotto la sua personale responsabilità — da un ufficiale da lui delegato. Tali disposizioni devono, in ogni caso, essere firmate dal gestore e controfirmate, per conoscenza, dal capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 3.

L'ufficio di amministrazione si compone:

a) di un ufficiale, capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti;

b) di un ufficiale per i servizi di cassa, di magazzino e di matricola;

c) dei sottufficiali e del personale di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 4.

Sono attribuzioni dell'ufficio di amministrazione:

a) stabilire la previsione delle spese secondo la più rigorosa valutazione dei bisogni della legione;

b) provvedere alla esecuzione di tutte le disposizioni amministrative date dal gestore o deferite all'ufficio di amministrazione dalle presenti norme o da altre disposizioni;

c) curare la compilazione dei documenti pel pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi spettanti agli ufficiali ed agli insegnanti.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti è responsabile verso il gestore.

A lui incombe:

a) la vigilanza su ogni particolare di servizio, per assicurarsi che tutto procede ordinatamente e per impedire qualsiasi infrazione alle presenti norme od alle altre disposizioni che verranno emanate;

b) rappresentare, in tempo debito, al gestore i bisogni del servizio amministrativo;

c) dirigere il servizio contabile assicurandosi specialmente della regolarità delle scritture, e dei rendiconti a materie ed a denaro.

Quando ritenga che in una determinazione adottata od in una disposizione impartita dal comandante della legione o dal gestore, sussista qualche motivo di irregolarità, deve indicare verbalmente al comandante od al gestore le prescrizioni legislative o regolamentari che, a parere suo, sarebbero contrarie all'attuazione del provvedimento, concretando ad un tempo una proposta di quelle determinazioni che potrebbero invece essere adottate. Nel caso in cui l'autorità che ha impartita la disposizione giudichi che essa debba ugualmente aver corso, il direttore dei conti dovrà compilare apposito rapporto scritto nel quale siano ripetute le ragioni già verbalmente esposte, e su tale rapporto l'autorità stessa apporrà il proprio ordine. Il rapporto medesimo sarà poi trascritto sul registro di cui all'art. 2.

Art. 6.

L'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3:

a) effettua le riscossioni ed i pagamenti, in base ad ordini di riscossione e ad autorizzazioni di pagamento emessi dal gestore e controllati dal direttore dei conti;

b) ha in carico i materiali in consegna al comando di legione ed ha l'obbligo di mantenerli in buono stato, tenerne le scritture e compilarne i rendiconti;

c) tiene i ruoli della forza e degli stati di servizio ed ogni altro registro o documento matricolare;

d) tiene il memoriale di cassa e le scritture riguardanti la gestione a denaro e coadiuva il capo dell'ufficio di amministrazione.

Tutte le volte che sia possibile, tengono luogo di ordine di riscossione o di autorizzazione di pagamento, i relativi documenti muniti delle formule prescritte per gli ordini e le autorizzazioni stesse.

Art. 7.

I comandanti di brigata, e quelli di reparti al comando diretto di ufficiali hanno l'obbligo di tenere e presentare i conti del proprio reparto; di rendere ragione e rispondere di quanto ricevono per il mantenimento, l'arredamento e l'equipaggiamento della truppa e per qualsiasi altra causa.

Art. 8.

La gestione amministrativa delle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali è esercitata dal comandante di ciascuna

scuola che ha alla dipendenza un ufficiale con la qualifica di ufficiale di contabilità.

Al comandante spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 2, nonchè le altre stabilite dalle presenti norme o dalle apposite disposizioni per il gestore che verranno emanate.

Presso le scuole suddette, l'ufficio di amministrazione è composto dell'ufficiale di contabilità e dai sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento.

L'ufficiale di contabilità ha le stesse funzioni dell'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

I fondi sono somministrati dalla legione allievi, la quale dovrà tenerne conto nelle previsioni di cui all'art. 40.

Art. 9.

Gli atti amministrativi e le operazioni contabili presso le scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, sono regolati e mandati ad effetto dai rispettivi comandanti, con norme analoghe a quelle seguite presso le legioni; però nei riguardi della sola resa dei conti le scuole funzionano come distaccamenti della legione allievi, alla quale rimettono mensilmente, non più tardi del 5° giorno del mese successivo, un estratto del giornale di cassa con tutti i documenti giustificativi.

Tutti gli atti ed i titoli giustificativi delle operazioni di cassa e di magazzino debbono essere firmati dall'ufficiale di contabilità e dal comandante della scuola.

Art. 10.

Quando il gestore debba sostituire il comandante della legione o quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica di gestore viene assunta dall'ufficiale presente che lo segue immediatamente in grado ed anzianità.

In caso di assenza del capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti, il Comando generale designa l'ufficiale che dovrà sostituirlo.

Per l'assenza dell'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 provvede il comandante della legione.

CAPO II.

Ufficio di contabilità e revisione.

Art. 11.

Presso il Comando generale della Regia guardia di finanza funziona un ufficio di contabilità e di revisione retto da un ufficiale superiore del Regio esercito in servizio permanente effettivo o richiamato dal congedo, ovvero da un ufficiale superiore della Regia guardia di finanza richiamato dal congedo.

L'ufficio stesso sarà formato con ufficiali e militari della Regia guardia di finanza ed anche con funzionari appartenenti al ruolo delle Ragionerie centrali.

Art. 12.

Spetta all'ufficio di contabilità e di revisione:

a) tenere la contabilità speciale aperta all'ufficio di contabilità e di revisione del Comando generale della Regia guardia di finanza presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma;

b) richiedere le anticipazioni di fondi sui vari capitoli del bilancio per tutti gli enti della Regia guardia di finanza nei limiti delle assegnazioni loro fatte a norma degli articoli 39 e 40;

c) distribuire agli enti dipendenti i fondi loro assegnati, giusta la precedente lettera *b*);

d) disporre eventuali pagamenti a creditori degli enti dipendenti;

e) tenere il conto delle assegnazioni avute per gli enti dipendenti e delle relative erogazioni fatte ai medesimi;

f) eseguire la revisione delle contabilità in contanti ed a materie rese dagli enti dipendenti; e vigilare la regolare e tempestiva resa dei conti;

g) disimpegnare quegli altri incarichi di ordine contabile che gli vengano affidati.

Art. 13.

L'ufficio di contabilità e di revisione, sulla base dell'apposita contabilità che la sezione di Regia tesoreria invia trimestralmente, rilascia la dichiarazione che i pagamenti eseguiti nel trimestre precedente corrispondono a quelli ordinati.

Art. 14.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale sono validi sino al 25 giugno dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi. Quelli non pagati entro tale termine s'intendono annullati e il loro importo è dedotto dalla contabilità.

Le somme rimaste da pagare per effetto dell'annullamento di cui al comma precedente sono soddisfatte, su domanda del creditore, con l'emissione di un nuovo ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale.

Art. 15.

L'ufficio di contabilità e di revisione rende trimestralmente conto delle aperture di credito ricevute sul bilancio mediante unico rendiconto, distinto per capitoli, in cui dimostra: a debito le aperture di credito ricevute ed introitate alla contabilità speciale; a credito le somme passate ai Comandi legionali, e quelle pagate direttamente ai creditori.

Detto rendiconto, riveduto dall'ufficio amministrativo del Comando generale, è trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi.

Art. 16.

La firma e la responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni indicate all'art. 12 spettano al capo dell'ufficio di contabilità e di revisione.

Art. 17.

L'ufficio di contabilità e di revisione non ha ingerenza nell'amministrazione del Fondo della massa del Corpo, per la quale si osserveranno le norme del titolo II.

Art. 18.

Per il pagamento dei premi di rafferma alla Massa del Corpo e per le spese derivanti da contratti stipulati od approvati, dal Comando generale, per appalti, forniture, fitto di locali, ecc., saranno osservate le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Le stesse norme valgono per i contratti approvati dai comandi di legione nei casi che saranno stabiliti dal Comando generale.

Capo III.

Responsabilità amministrativa.

Art. 19.

Prima che sia dato corso ad un atto qualsiasi che importi inizio di liti giudiziarie, le quali impegnino o possano impegnare gli interessi dell'Amministrazione, è obbligo del comandante della legione o del comandante della scuola di riferirne al Comando generale.

Art. 20.

Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza delle presenti norme o di altre disposizioni nonchè di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato:

a) il gestore;

b) i componenti dell'ufficio di amministrazione;

c) ogni altro ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, che abbia maneggio di denaro o di materiale.

Art. 21.

La responsabilità amministrativa, attribuita alle varie cariche, è personale ai rispettivi titolari, i quali sono pure responsabili dell'opera delle persone di cui si valgono, anche se sono autorizzati ad affidare a queste denaro, cose od attribuzioni.

Coloro che per effetto di responsabilità amministrativa abbiano dovuto rifondere somme all'Amministrazione per danni prodotti dal fatto di altra persona, possono rivalersi a termini di legge, ma all'infuori di ogni ingerenza della Amministrazione.

Art. 22.

Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di denaro o di materiali avvenuti per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, sono ammessi a discarico dei consegnatari quando tali cause vengano riconosciute nei modi appresso stabiliti e sia comprovato che il danno non è da attribuirsi a fatto, omissione o negligenza.

Le diminuzioni attribuibili a cali naturali che eccedono i limiti stabiliti da speciali regolamenti o dal Ministero devono essere riconosciuti come le perdite per causa di forza maggiore.

Art. 23.

Ogni qualvolta avvengano sottrazioni, perdite ed avarie di qualsiasi natura, chi è tenuto a risponderne ne informa il superiore diretto, il quale ne riferisce al comandante della legione.

Questi in base a tale referto (o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto) ed ove la presunta entità del danno superi le L. 2000, nomina una commissione (di tre ufficiali almeno, e da lui stesso presieduta), per stabilire se le mancanze o le avarie siano, o non avvenute per causa di forza maggiore.

Pei danni il cui importo si presume non superiore a lire 2000, l'accertamento è fatto dal comandante della legione.

Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante della legione, questi ha l'obbligo di riferirne al Comando generale, che nomina apposita Commissione.

Art. 24.

La Commissione, o il comandante della legione, esaminate le circostanze del fatto, determina i danni ed il loro importo; e formula giudizio in apposita relazione, se i danni stessi sono da imputarsi, ed in quale misura, a causa di forza maggiore.

Sono in ogni caso compilate distinte relazioni secondo che i danni riguardino denaro o materiali.

Pei materiali, le relazioni sono distinte secondo le varie specie (oggetti di corredo, di casermaggio, viveri di riserva, quadrupedi, ecc.).

Art. 25.

Riconosciuta la causa di forza maggiore, le relazioni della commissione o del comandante, corredate dai documenti, sono trasmesse al Comando generale: il quale, se ritiene raggiunta la prova, emette il decreto di scarico a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato; e in caso contrario dispone perchè si proceda alla costituzione in debito di cui all'articolo seguente.

L'addebito per mancanza o deterioramento di materiali presi in carico, è in massima, commisurato al prezzo col quale i materiali stessi figurano nelle scritture. Però per i materiali che, agli effetti contabili, sono considerati come nuovi fino a che non siano diminuiti dal carico, l'addebito può dal Comando generale essere ridotto in relazione alla diminuzione del valore che, per effetto dell'uso fattone, si possa fondatamente attribuire ai materiali mancanti o deteriorati.

Analogamente il Comando generale può aumentare l'addebito quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo superiore a quello di carico.

Pei materiali che non sono presi in carico, l'addebito è fatto normalmente al prezzo d'acquisto o, altrimenti, a quello che possa essere loro attribuito.

Art. 26.

Salvo il procedimento di cui agli articoli precedenti (pei casi in cui si deve accertare se i danni dipendono da causa di forza maggiore) la costituzione in debito per effetto di responsabilità amministrativa, è dichiarata:

a) dal Ministro per le finanze per gli ufficiali generali, per i comandanti di legione e per i gestori;

b) dai gestori per qualsiasi altro responsabile.

Contemporaneamente alla dichiarazione di addebito, viene autorizzata la diminuzione del carico dei materiali perduti od avariati.

Art. 27.

Gli ufficiali e i marescialli tenuti responsabili di danni accertati in via amministrativa, possono — anche prima che sia pronunciata condanna dalla Corte dei conti — essere assoggettati alla ritenuta del quinto dello stipendio e degli assegni equivalenti, valutati al netto, oppure al quinto della pensione o delle indennità che tengono luogo di pensione, pure valutate al netto.

Concorrendovi circostanze speciali, la ritenuta può, dalla autorità che ha determinato l'addebito essere ridotta anche al disotto del limite massimo stabilito dalla legge per la contabilità generale dello Stato.

Contro i responsabili che non accettano gli addebiti, si provvede, per cura del Comando generale, a denuncia alla procura generale della Corte dei conti.

Art. 28.

Nei casi di reati contro la proprietà, ed in tutti gli altri nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il comandante della legione, oltre al procedimento di cui all'art. 23, dovrà darne

denuncia all'autorità giudiziaria e riferirne al Comando generale.

CAPO IV.

Servizio di cassa.

Art. 29.

Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore, le legioni e le scuole sono provvedute di casse ferrate a più serrature di congegno differente.

Se il Corpo è provvisto di due casse, una di riserva e l'altra corrente, le chiavi sono tenute:

quelle della cassa di riserva: una dal gestore, una dal capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti e l'altra dall'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3;

quelle della cassa corrente: una dal capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti e l'altra dall'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Se il Corpo ha una sola cassa, questa deve essere munita di « tesoretto » che funzioni da cassa di riserva; la chiave del tesoretto è tenuta dal gestore e le altre dal capo dell'ufficio di amministrazione e dall'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Ogni introduzione od estrazione di fondi o di valori deve essere eseguita con l'intervento di coloro che tengono le chiavi delle casse e registrata nell'atto stesso in cui si compie l'operazione.

Non può affidarsi più di una chiave della stessa cassa alla stessa persona, nè possono le chiavi essere scambiate fra gli ufficiali che rispettivamente le hanno in consegna, dovendo ciascuno di essi, conservare sempre la propria.

Ove per ragioni di malattia, di servizio o per altra causa il consegnatario non possa intervenire personalmente alla apertura della cassa, rimette la chiave ad altro ufficiale di sua fiducia, con incarico di rappresentarlo e sottoscrivere sul registro le dichiarazioni come delegato.

Quando uno dei consegnatari delle chiavi abbia ad assentarsi o cessi dalle funzioni, deve consegnare la chiave all'ufficiale destinato a sostituirlo, previo riscontro dei fondi esistenti nella cassa cui la chiave si riferisce. L'eseguita verifica deve risultare sul registro di cassa.

Nelle casse non possono essere custoditi titoli, valori o documenti non pertinenti all'Amministrazione, all'infuori degli oggetti di valore dei militari defunti.

Spetta al comandante della legione di prendere le misure necessarie per la vigilanza e sicurezza delle casse: egli è personalmente responsabile di ogni evento, imputabile a difetto di cura o di previdenza.

Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono dimostrati sul giornale di cassa, tenuto dal direttore dei conti.

Le operazioni che interessano la cassa di riserva sono annotate sul « registro dei fondi depositati nella cassa di riserva », custodito nella cassa stessa, e destinato a tenere in evidenza quanto in ogni momento in essa trovasi.

Ogni operazione va firmata sul registro da tutti i consegnatari delle chiavi.

Art. 30.

Almeno una volta nel corso di ogni trimestre ed alla fine di ogni esercizio e sempre nel caso di cambiamento dell'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, il gestore, assistito dal direttore dei conti, deve eseguire la verifica alla cassa ed alle relative scritture.

Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori di altra specie in consegna del predetto ufficiale.

Le operazioni di verifica si fanno constare sui registri di cassa e sul registro di cui all'art. 2.

Art. 31.

Le verifiche ordinarie alle casse dei Comandi delle brigate si effettuano in occasione delle ispezioni periodiche prescritte dal regolamento di servizio.

Quelle alle casse dei reparti al comando diretto di ufficiali, vengono eseguite dai superiori gerarchici in occasione dei loro ordinari controlli.

In tale occasione i comandanti di cui al comma precedente si accertano della regolarità di tutti i pagamenti, e se siasi inoltre provveduto alla custodia dei valori e degli effetti lasciati da militari defunti.

Se dalle verifiche risultano abusi, irregolarità o deficienze, il comandante che ha eseguita la verifica ne riferisce al comandante di legione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 32.

Quando — all'atto della verifica — non sia possibile accertare cause di eventuali eccedenze, è preso carico del loro importo nelle scritture, con apposito ordine di riscossione, e si provvede per il versamento della somma in tesoreria, a titolo di deposito provvisorio.

Art. 33.

Per l'esazione degli ordinativi sulle contabilità speciali, dei vaglia, e degli ordini di pagamento, i titolari di essi sono provveduti di apposito libretto di riscossione, che vale a farli riconoscere dall'ufficio incaricato del pagamento nel caso che si presentassero in persona a riscuotere.

Gli enti o le persone, a cui favore i titoli sono rilasciati, possono, sotto la loro personale responsabilità, delegare a riscuotere e quietanzare i titoli stessi, altri ufficiali, munendoli all'uopo del libretto di riscossione.

La delegazione, da farsi risultare nel libretto stesso, non deve essere data come funzione permanente, bensì volta per volta per ogni singolo caso.

Gli ufficiali incaricati debbono assistere alla introduzione delle somme riscosse nella cassa di riserva e apporre la loro firma sul registro di cui al precedente art. 29.

Art. 34.

Quando si abbiano ad esigere somme, che, in complesso, non superino L. 25,000, basta sia incaricato della riscossione un solo ufficiale; per la riscossione di somme superiori, i delegati, semprechè non vi ostino esigenze di servizio, devono essere due, e, quando motivi di servizio non permettono di delegare due ufficiali, si deve farne dichiarazione, oltre che sull'atto di delegazione, sull'avviso di cui all'articolo seguente.

Art. 35.

Ogni qualvolta debbasi fare la riscossione di ordinativi sulle contabilità speciali, mandati, ordini di pagamento, vaglia del tesoro, se ne deve preavvisare la sezione di Regia tesoreria incaricata del pagamento coll'inviarle, staccandolo dal libretto di riscossione apposito avviso, il quale perciò non può mai essere consegnato agli stessi ufficiali incaricati della riscossione. Nell'avviso deve essere indicato il nome degli ufficiali medesimi.

Tanto gli avvisi, quanto gli atti per la riscossione, come quelli di delegazione, debbono essere sottoscritti dagli ufficiali a favore dei quali i titoli sono rilasciati e, muniti del

bollo di ufficio: debbono inoltre portare la firma delle persone incaricate della esazione.

Tutte le firme debbono essere apposte per esteso, cioè col nome e cognome.

In uno stesso atto di riscossione o di delegazione possono essere compresi più ordinativi, mandati, vaglia e ordini di pagamento; ma non promiscuamente titoli di diversa specie.

Art. 36.

Nessun ordinativo, mandato, ordine di pagamento o vaglia, può essere soddisfatto se non venga contemporaneamente presentato il libretto di riscossione.

Gli uffici incaricati del pagamento staccano dal libretto di riscossione l'atto di delegazione o di riscossione per porlo a corredo del titolo o dei titoli pagati; ed imprimono sulla bolletta madre il bollo d'ufficio con la dicitura « pagato » o vi appongono se non siano provvisti di bollo, la dichiarazione di pagato, convalidandola con la firma del titolare e ponendovi la data di pagamento.

Art. 37.

Il libretto di riscossione in uso è custodito nella cassa di riserva della legione, nè può essere estratto che quando occorra staccarne gli avvisi da trasmettersi alla sezione di Regia tesoreria o debba essere affidato agli ufficiali incaricati dell'esazione. Nello stesso modo sono pure custoditi i libretti dati di scorta.

Avvenendo che, dopo rilasciato un titolo per la riscossione, questa non abbia potuto aver luogo subito, il titolo ed il libretto devono di nuovo essere immediatamente depositati nella cassa forte.

Art. 38.

Per ogni somma introitata l'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, rilascia quietanza, staccata dal bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

Le quietanze per essere valide, devono portare anche la firma del capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti.

Per la tenuta del bollettario e l'emissione delle quietanze sono osservate le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

CAPO V.

Norme per il pagamento delle spese.

Art. 39.

Il Comando generale somministra le somme occorrenti per tutti i reparti della Regia guardia di finanza, mediante mandati di anticipazione sui varî capitoli di bilancio, commutabili in quietanza, a favore della contabilità speciale, aperta — nella sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — all'ufficio di contabilità e di revisione del Comando generale stesso.

Art. 40.

L'ufficio di contabilità e di revisione provvede per la somministrazione ai gestori dei fondi necessari alle legioni, mediante ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui all'articolo precedente.

I gestori delle legioni, con i fondi così avuti, provvedono alle anticipazioni ai reparti dipendenti, servendosi, ove occorra, per la distribuzione dei vaglia e dei fondi, dei Comandi retti da ufficiali.

I fondi alle legioni sono somministrati mensilmente in relazione alla previsione annua delle spese, approvata dal Comando generale.

Nel mese di febbraio, le legioni, in base alle risultanze del primo semestre, propongono la rettificazione della previsione stessa.

Art. 41.

I rendiconti delle anticipazioni sulla contabilità speciale e delle relative somme distribuite sono resi trimestralmente dai gestori, e trasmessi all'ufficio di contabilità e di revisione presso il Comando generale che, dopo averli riveduti, li rimette alla Ragioneria centrale del Ministero per i riscontri di sua competenza e per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Per le spese fatte con le anticipazioni ricevute da altre Amministrazioni, le legioni compilano distinti rendiconti.

I comandanti di brigata e quelli di reparto al comando diretto di ufficiale che hanno ricevuto anticipazioni, trasmettono entro il 10 di ogni mese, alla legione, copia del giornale di cassa relativo al mese precedente, corredato dei documenti giustificativi.

I detti comandanti inscrivono nel loro giornale tutte indistintamente le riscossioni e i pagamenti eseguiti.

Il riscontro delle contabilità dei comandi di brigata e dei reparti suddetti è affidato agli uffici di amministrazione della legione ed, in particolare, ai direttori dei conti.

La legione provvede alla imputazione delle varie partite ai capitoli di bilancio cui si riferiscono.

Art. 42.

I pagamenti si effettuano a netto di qualsiasi ritenuta, tassa di quietanza compresa, e nella somma arrotondata, in base ad appositi prontuari.

La ragioneria del Ministero provvede per il versamento globale di tutte le ritenute, mediante accertamenti presuntivi, sullo stanziamento di ciascun capitolo.

Art. 43.

L'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 si attiene, per i pagamenti alle norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 44.

I pagamenti fuori sede, per i quali non sia opportuno provvedere con ordinativi di contabilità speciale da emettersi dal Comando generale ed intestati ai creditori, a norma della lettera *d*) del precedente art. 8, si effettuano a cura degli enti dipendenti esclusivamente con vaglia postali o col versamento al conto corrente postale intestato al creditore o con vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, a meno che il creditore non abbia chiesto esplicitamente, ed a suo rischio e pericolo, il pagamento mediante assegni di altra banca.

Quando i pagamenti siano effettuati mediante vaglia od assegno, questo è intestato al capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti e da esso girato al creditore e trasmesso, con lettera raccomandata, dopo che il capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti, abbia apposto sul documento giustificativo della spesa (fattura, foglio paga, ecc.) con dichiarazione da lui firmata, la data ed il numero del vaglia, nonchè il nome dell'istituto bancario.

Tale dichiarazione, con la ricevuta di spedizione della lettera o con l'annessa ricevuta del vaglia postale, o di versa-

mento al conto corrente postale, tiene luogo della quietanza del creditore, fino a che non ne pervenga la regolare ricevuta.

Capo VI.

Immobili - Mobili - Casermaggio.

Art. 45.

Per ogni stabile occupato dalla Regia guardia di finanza viene designato un consegnatario responsabile nella persona di un ufficiale o sottufficiale.

La nomina è fatta dal Comando di legione e non dispensa i consegnatari dalle loro ordinarie funzioni o dagli incarichi speciali di cui fossero rivestiti.

Art. 46.

La manutenzione degli stabili demaniali in uso del Corpo è affidata al gestore.

I lavori per la manutenzione straordinaria sono autorizzati dal Comando generale.

Quando trattasi di lavori urgenti per riparare guasti improvvisi o prevenire danni maggiori il comandante della legione ha la facoltà di provvedere, dandone immediato avviso al Comando generale.

Per la manutenzione ordinaria dei locali demaniali e di quelli privati presi in fitto, pei quali l'Amministrazione si sia assunto l'obbligo della manutenzione, è determinata dal Comando generale una somma annuale nei limiti della quale il gestore deve contenere le spese relative.

Le piccole riparazioni, di cui all'art. 1604 del Codice civile, per gli alloggi degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa aventi famiglia, sono a carico degli utenti.

Art. 47.

Possono eseguirsi in economia i lavori di manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del gestore, quando non importino una spesa superiore a L. 2000, o del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico di finanza, quando interessino la stabilità dei fabbricati od importino una spesa superiore a L. 500.

I conti finali dei lavori stessi superiori a L. 1000, devono essere liquidati dall'Ufficio tecnico di finanza e per quelli di somme superiori a L. 2000 o che interessino la stabilità dei fabbricati, deve essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione dall'Ufficio stesso.

Quando i lavori compiuti importino una spesa superiore a L. 2000 i conti finali sono soggetti anche alla revisione della Direzione generale del catasto e degli Uffici tecnici di finanza.

Art. 48.

Salvo i casi nei quali il Comando generale ritenga di provvedere direttamente, l'affitto dei locali ad uso di caserme, uffici, magazzini può essere autorizzato dal gestore quando trattasi di rinnovazione ovvero di assunzione in affitto di nuovi locali, a condizioni non più onerose del contratto precedente e semprechè la spesa annua non ecceda la somma di L. 5000.

Le proposte di nuovi affitti di caserme devono essere precedute da ricognizione del comandante del circolo per accertare se le condizioni dell'immobile corrispondono alle esigenze della brigata. Al contratto si allega la pianta planimetrica dello stabile con le indicazioni relative alla destinazione di ciascuno ambiente.

Gli ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati, con preferenza a coloro che vi esercitano comando, devono di massima alloggiare nella caserma dove disimpegnano le loro funzioni.

Nell'assegnazione degli alloggi si deve tenere conto, oltre che del grado che riveste ogni singolo utente, anche del numero dei componenti di ciascuna famiglia.

Salvo quanto è stabilito da regolamenti speciali, e salvo i casi nei quali il Comando generale ritenga di provvedere direttamente o di delegare altri uffici, per tutti i contratti relativi ai servizi della guardia di finanza, spetta al gestore, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti:

a) di tenere o far tenere i publici incanti, le licitazioni e gli appalti-concorso, di concludere le trattative private e di stipulare o far stipulare i contratti relativi;

b) di approvare i contratti stipulati presso i dipendenti comandi di reparto, quando sui progetti relativi non sia occorso il parere del Consiglio di Stato.

E' riservata al Comando generale l'approvazione dei contratti stipulati presso i comandi legionali, e al Ministero l'approvazione dei contratti pei quali sia occorso il parere del Consiglio di Stato.

Art. 49.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, adatti per la sorveglianza e, possibilmente provviste di due uscite.

Per le esigenze disciplinari e di servizio, sono da stabilirsi in case ove non abitino famiglie; e, qualora ciò non si possa ottenere, non devono mai trovarsi sotto il medesimo tetto caffè, osterie, od altri simili luoghi di pubblico convegno.

Comunque non possono essere in comunicazione con private abitazioni e devono avere un ingresso separato da quello degli altri inquilini.

Art. 50.

Presso ciascun Comando di gruppo, di legione, di circolo, di battaglione e presso i comandi delle scuole, viene designato il consegnatario responsabile della mobilia, degli utensili, delle pubblicazioni ed altro, costituenti l'arredamento degli uffici.

I comandanti di compagnia dipendenti dalle legioni territoriali sono consegnatari oltre che dei suddetti materiali esistenti nel proprio ufficio, anche di quelli esistenti presso i dipendenti comandi.

I comandanti dei reparti minori sono, a loro volta, responsabili — verso i comandanti di compagnia — dei materiali che hanno in custodia.

Art. 51.

Agli acquisti dei mobili, arredi ed attrezzi occorrenti per gli uffici dei vari Comandi, ed alle ordinarie riparazioni, provvedono i gestori legionali, purchè la spesa non superi le L. 1000. Per spese maggiori occorre l'autorizzazione del Comando generale.

Art. 52.

Il servizio del casermaggio è gestito in economia, con le norme stabilite da apposito regolamento e con quelle qui sancite.

L'acquisto dei materiali di casermaggio è disposto dai gestori legionali fino all'importo di L. 1000. Per spese superiori è necessaria l'autorizzazione del Comando generale.

Per i rifornimenti e le sostituzioni funziona presso ogni legione un magazzino di deposito. Una dotazione di oggetti

di casermaggio può anche essere costituita presso i Comandi di compagnia per fare fronte ai bisogni più urgenti.

Alla diretta dipendenza del Comando generale funziona un magazzino centrale al quale è annesso un laboratorio per le necessarie confezioni e riparazioni.

Art. 53.

Alla lavatura periodica della biancheria, alla stagnatura dei rami e alla fornitura delle stoviglie e delle scope, provvedono i comandanti di reparto in base ad autorizzazione del gestore. Per le piccole riparazioni entro il limite di L. 500 annue l'autorizzazione alle spese è data dai comandanti di compagnia per tutti i reparti dipendenti.

Sono autorizzate dal gestore le spese:

a) per lo spurgo degli effetti letterecci, da effettuarsi normalmente ogni biennio od a periodo più breve quando ne sia riconosciuta la necessità per le condizioni locali o per casi eccezionali;

b) per altre operazioni di manutenzione generale.

Art. 54.

I comandanti di compagnia delle legioni territoriali sono consegnatari del materiale di casermaggio esistente presso il proprio Comando e presso le dipendenti brigate.

L'ufficiale di cui alla lettera b) dell'art. 3 è consegnatario degli oggetti di casermaggio esistenti presso il magazzino della legione.

Consegnatario del magazzino centrale del casermaggio e dell'annesso laboratorio è l'ufficiale ad esso preposto.

I comandanti dei battaglioni allievi e delle scuole sono consegnatari del materiale di casermaggio assegnato ai rispettivi reparti.

Art. 55.

Le dotazioni dei mobili, arredi, attrezzi ed effetti occorrenti per gli uffici dei vari comandi e pel casermaggio nei vari reparti sono stabilite dal Comando generale.

Il materiale costituente tali dotazioni non può essere trasportato da uno ad altro ufficio o reparto, senza la preventiva autorizzazione;

a) del comandante di compagnia per i materiali da trasportarsi da una brigata all'altra della stessa compagnia;

b) del comandante della legione per i materiali da trasportarsi da una compagnia ad un'altra;

c) del Comando generale per tutti gli spostamenti da effettuarsi fra diverse legioni.

Art. 56.

Gli ufficiali ed in genere tutti i comandanti di reparto, vigilano per la buona conservazione dei locali e dei beni mobili; promuovono le necessarie disposizioni amministrative e disciplinari; e rispondono in proprio di ogni negligenza.

Coloro che arrecano guasti ai locali, ai mobili ed agli altri materiali esistenti presso gli uffici, magazzini e caserme, o smarriscano armi od altri oggetti avuti in consegna, ne rispondono in proprio.

Art. 57.

I consegnatari dei beni mobili hanno l'obbligo di tenere l'inventario ed il giornale di entrata e di uscita per categoria. Gli inventari sono tenuti successivamente al corrente con le variazioni alla consistenza derivanti dalla gestione. Un esemplare dell'inventario è tenuto dall'ufficio di amministrazione legionale.

I conti giudiziali, compilati secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato, debbono essere trasmessi alla ragioneria del Ministero muniti del certificato di benestare del capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti.

Le modalità da osservarsi per la contabilità del patrimonio mobile sono stabilite nelle istruzioni approvate con decreto Ministeriale.

Per il materiale di casermaggio devono essere tenute apposite scritture e i conti giudiziali sono resi separatamente da quelli riguardanti gli altri beni mobili.

Art. 58.

Nel caso di passaggio di gestione o di cambiamento di comandante nei reparti, deve compilarsi un verbale di consegna, nel quale si indicano soltanto le risultanze sommarie delle scritture e le differenze fra gli oggetti in carico e quelli esistenti e gli eventuali deterioramenti.

Il processo verbale di consegna è firmato dal cedente, dal subentrante e dall'ufficiale delegato a presenziare le operazioni di consegna.

Quando il nuovo comandante non giunga in tempo per ricevere la consegna, questa viene fatta, con le suddette formalità, all'ufficiale o sottufficiale che assume provvisoriamente il comando.

Art. 59.

I materiali che devono essere sostituiti, quando siano utilizzabili, sono dichiarati fuori servizio, altrimenti sono dichiarati fuori uso. Le dichiarazioni vengono fatte dalla Commissione di cui all'art. 23 e il relativo atto deve contenere le ragioni che giustificano il provvedimento.

I materiali dichiarati fuori servizio, in rapporto alla loro primitiva destinazione, possono essere classificati ed assunti in carico nella categoria concernente il servizio pel quale siano utilizzabili. Quando i materiali vengono venduti o ceduti a pagamento, il relativo importo è versato in conto entrate del Tesoro.

I materiali dichiarati fuori uso sono venduti ed il ricavato dalla vendita è versato in conto entrate del Tesoro. Se non possono essere venduti immediatamente, vengono assunti in carico, a peso o a volume, come materiali di disfacimento.

Art. 60.

Con visite ai magazzini, da eseguirsi entro il mese di gennaio, il capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti si assicura che siano osservate le cautele necessarie per la buona conservazione dei materiali e si accerta, mediante ricognizione, della esistenza degli oggetti in conformità alle scritture.

Riscontrando abusi, irregolarità o deficienze, provvede a norma dell'art. 23.

Art. 61.

Alla fine di ogni esercizio, dopo la chiusura dei registri del materiale e ogni volta che lo reputi necessario, il gestore, direttamente o a mezzo di un suo delegato, si accerta mediante accurata ricognizione generale, dello stato in cui si trova il materiale e della esatta correlazione delle effettive consistenze dei magazzini con le scritture.

Delle eseguite ricognizioni e dei loro risultati, si fa constare da verbale. In caso di deficienza si provvede a norma dell'art. 23.

CAPO VII.

Quadrupedi e foraggi.

Art. 62.

Presso i Comandi di legione, di circolo, di battaglione e presso i comandi delle scuole viene designato il consegnatario responsabile della custodia dei quadrupedi, con l'obbligo della tenuta del ruolo nel quale devono essere indicati la provenienza e i dati segnaletici di ciascun quadrupede.

Art. 63.

Le variazioni nella consistenza dei quadrupedi devono essere comprovate da ordini di carico e di scarico emessi dal gestore, registrate in detto ruolo e dimostrate nella contabilità del patrimonio mobile, secondo le istruzioni di cui all'art. 56.

Art. 64.

I foraggi e la paglia, di regola, sono acquistati presso le sussistenze militari ed affidati per la custodia e la somministrazione al consegnatario dei quadrupedi.

I rifiuti della scuderia vengono alienati con le norme prescritte e il ricavato della alienazione versato in conto entrate del Tesoro.

Art. 65.

La valutazione dei quadrupedi perduti (abbattimento perchè colpiti da morbo o da lesione inguaribile, riformati, ecc.) è affidata a speciale Commissione da nominarsi dal comandante della legione giusta l'art. 23.

Il discarico è autorizzato dal Comando generale su deliberazione emessa dalla menzionata Commissione di cui deve sempre far parte un ufficiale veterinario militare o civile.

I quadrupedi sani ed in buono stato di nutrizione, colpiti da lesione inguaribile ma senza dannosa influenza sulla salubrità delle carni possono essere ceduti, dopo sentito il parere del sanitario municipale, ai rivenditori di carne equina a prezzo da convenirsi. Il ricavato della cessione viene versato in conto entrate del Tesoro.

CAPO VIII.

Carreggio, bardature, finimenti ed accessori.

Art. 66.

Le dotazioni di carreggio a trazione animale e a trazione meccanica, occorrenti per ciascuna legione o scuola, sono stabilite dal Comando generale.

Per il trasporto dei materiali costituenti tali dotazioni da uno ad altro reparto valgono le norme stabilite dall'articolo 54.

Art. 67.

Le modalità stabilite dall'art. 57 per i passaggi di gestione dall'art. 58 per i materiali dichiarati fuori servizio e fuori uso dagli articoli 59 e 60 per accertare la buona conservazione dei materiali, valgono in quanto siano applicabili, anche per le dotazioni del carreggio, bardature, finimenti ed accessori.

Art. 68.

Presso ciascun Comando di legione, di circolo, di battaglione e presso i Comandi delle scuole viene designato il consegnatario responsabile del carreggio, delle bardature, finimenti ed accessori costituenti le dotazioni di cui all'articolo 65. Al detto consegnatario è fatto obbligo di tenere l'inventario ed il giornale di entrata e di uscita.

Per la contabilità di tali oggetti si osservano le norme di cui all'art. 56.

Art. 69.

Agli acquisti, alle rinnovazioni e alle riparazioni dei materiali costituenti tali dotazioni provvede il gestore quando la spesa non superi le L. 1000. Per spese maggiori occorre l'autorizzazione del Comando generale.

L'ufficiale stesso cura che ai detti acquisti, rinnovazioni e riparazioni si provveda, di regola, rivolgendosi a stabilimenti e a personale militare.

CAPO IX.

Amministrazione dei reparti.

Art. 70.

Agli effetti amministrativi, nelle legioni e nelle scuole, la forza sotto le armi è ripartita come segue:

a) la compagnia « stato maggiore » che ha in forza gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa addetti agli uffici del Comando: essa è amministrata dall'aiutante maggiore;

b) le compagnie che hanno in forza tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa assegnati al proprio ed ai dipendenti comandi;

c) le stazioni naviglio che hanno in forza i militari assegnati alle dipendenti brigate ed unità anche se quest'ultime sono destinate a prestare servizio in altre legioni.

Il comandante di legione designa la compagnia che deve tenere in forza il comandante di circolo ed il personale della polizia tributaria.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa addetti al Comando generale del Corpo e ai magazzini centrali del vestiario e del casermaggio sono tenuti in forza dalla compagnia « stato maggiore » della legione territoriale di Roma.

I comandanti di gruppo di legioni e il personale assegnato ai loro uffici sono in forza alla compagnia « stato maggiore » della legione in cui hanno sede.

Il direttore della banda musicale ed il personale addetto alla medesima sono in forza alla compagnia « stato maggiore » della legione allievi.

Il comandante della stessa legione designa quali compagnie devono avere in forza il comandante di battaglione e i comandanti delle scuole da essa dipendenti.

Art. 71.

La forza di ciascuna compagnia è rappresentata ogni quindicina sul rapporto situazione, nel quale vengono raccolti e riepilogati i dati risultanti da eguali rapporti compilati e trasmessi dai dipendenti Comandi di ufficiale o di sezione il 5 e il 20 di ogni mese.

All'uopo le brigate comunicano ai rispettivi Comandi di ufficiale o di sezione, le variazioni che avvengono nella forza rispettiva, unendovi, quando ne sia il caso, i documenti che le giustificano.

La forza di ciascuna stazione naviglio è giornalmente rappresentata sul rapporto situazione, in cui vengono raccolti e riepilogati i dati risultanti da eguali rapporti compilati e trasmessi dai dipendenti Comandi delle brigate e delle unità nei termini fissati dal primo comma del presente articolo.

Le variazioni che si verificano dopo trasmesso il rapporto riferibile alla seconda quindicina e che possono influire sugli assegni, sono comunicate anche direttamente dai comandanti di brigata e dai comandanti delle unità del naviglio al rispettivo Comando legionale.

I suddetti rapporti delle compagnie e delle stazioni naviglio, con le variazioni comunicate dai Comandi di brigata e dai comandanti delle unità, devono pervenire, coi documenti giustificativi, al Comando della legione, per il tramite di quello del circolo, non più tardi del 10 e 25 di ogni mese.

Art. 72.

La resa dei conti dei reparti è per brigata.

Per la legione allievi, le scuole e le compagnie stato maggiore legionali, l'unità amministrativa, è la compagnia.

I militari in forza alle brigate sono amministrati dai comandanti delle brigate medesime, salvo da parte dei comandanti di sezione, tenenza, compagnia e circolo, l'obbligo della vigilanza su tutti i servizi delle brigate, anche dal lato amministrativo-contabile.

Art. 73.

Le contabilità degli assegni e delle spese per tutti i militari della legione sono compilate dall'ufficio di amministrazione della legione medesima cogli elementi di cui al terzo comma dell'art. 41.

Art. 74.

L'ufficio di amministrazione legionale tiene per ogni compagnia un « prospetto dimostrativo mensile » sul quale sono inscritti i militari effettivi al reparto e sono notate le variazioni che in essi avvengono, ricavandole dai rapporti situazione di cui all'art. 70.

Art. 75.

Spirato il mese e compiute tutte le registrazioni, si stabiliscono sui prospetti dimostrativi gli assegni dovuti a ciascun militare.

Per i militari che nel corso del mese siano trasferiti effettivi ad altra brigata, i conteggi sono fatti per tutto il mese, nel prospetto della brigata ricevente.

I fogli di stipendio ed i titoli di pagamento per gli altri assegni fissi e per le indennità varie degli ufficiali, sono compilati dall'ufficio di amministrazione legionale.

Per i marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, guardie e allievi i fogli nominativi di stipendio, di paghe o di altri assegni fissi vengono compilati dai comandanti di brigata e da quelli di reparti al Comando diretto di ufficiale. L'ufficio di amministrazione legionale comunica loro le trattenute da operarsi a favore della Massa individuale.

Sono predisposti dalle brigate e riveduti ed approvati dall'ufficio di amministrazione della legione, i titoli di pagamento che si riferiscono alle indennità varie dovute ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie ed agli allievi.

Art. 76.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi agli ufficiali e le indennità varie agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie ed agli allievi sono soddisfatti dall'ufficio di amministrazione legionale: o col pagamento diretto agli interessati, oppure con l'invio del denaro agli interessati stessi, o pagate dalle brigate con l'ordinaria anticipazione mensile di cui al successivo art. 76.

Art. 77.

Sono soddisfatti direttamente dalle brigate gli stipendi ai marescialli e le paghe ai brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie, e le altre spese autorizzate dall'ufficio di amministrazione della legione. Analogamente si provvede per gli ufficiali che hanno comando diretto di reparto.

Per le spese di cui al comma precedente, e per quelle di cui all'art. 75, alle brigate sono concesse dal gestore le anticipazioni periodiche, ciascuna delle quali deve essere contenuta nella misura strettamente necessaria ai bisogni di non più di un mese.

Art. 78.

I comandanti di brigata segnano su apposito registro gli averi dei militari, e diffalcatone ciò che deve essere ritenuto per il vitto ed altre spese fatte per conto di ciascuno, eseguiscono i pagamenti delle somme residuate, facendo apporre, sul registro medesimo, la firma degli interessati per l'accettazione delle ritenute operate.

Art. 79.

Ai militari assenti per qualsiasi motivo, i comandanti delle brigate inviano le paghe loro spettanti, richiedendo le ricevute relative per essere annesse al foglio paghe.

Le spese che potessero occorrere per l'invio delle paghe ai militari assenti dalle brigate per ragioni di servizio, per ricovero all'ospedale o per licenza di convalescenza sono a carico dello Stato.

CAPO X.

Spese generali.

Art. 80.

Il gestore provvede nei limiti fissati dal Comando generale:

a) alle spese di ufficio;
b) alle spese per l'igiene e per la profilassi;
c) alle spese per la educazione fisica;
d) alle spese per l'istruzione e per le esercitazioni di tiro;
e) alle spese varie.

CAPO XI.

Ispezioni amministrative.

Art. 81.

Le ispezioni amministrative hanno lo scopo di riconoscere come ha proceduto e come procede la gestione delle legioni e delle scuole e dei magazzini centrali del vestiario e del casermaggio; di rilevarne e di dare o suggerire le direttive che possono occorrere per la esatta ed uniforme applicazione dei regolamenti e delle norme in vigore.

Art. 82.

Le ispezioni amministrative sono ordinarie e straordinarie.

Ogni legione territoriale deve essere ispezionata — in via ordinaria — almeno ogni biennio dal comandante di gruppo; la legione allievi e le scuole dall'ufficiale generale a disposizione addetto al Comando generale.

Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ufficiali del Corpo funzionari civili designati volta per volta dal Comando generale.

Oltre che alla sede dei Comandi legionali, le ispezioni possono essere estese ai Comandi di reparto esistenti nella circoscrizione legionale.

Art. 83.

Sono còmpiti principali degli ispettori:

a) di verificare l'esistenza dei fondi di cassa e dei materiali conservati nei magazzini e in distribuzione presso i reparti;

b) di esaminare gli atti amministrativi, i registri e i documenti contabili per assicurarsi che le scritture siano la fedele espressione dei fatti;

c) di accertare il regolare funzionamento dei servizi del vestiario e del materiale di equipaggiamento e di casermaggio e la esattezza dei prospetti della forza;

d) di riconoscere lo stato di manutenzione degli immobili adibiti a caserme, dei magazzini e degli uffici, anche in rapporto ai lavori eseguiti ed alle spese sostenute.

Compiuta l'ispezione il funzionario incaricato ne compila il rapporto e lo rassegna al Comando generale, corredandolo dei processi verbali constatanti le verificazioni di cassa e di magazzino.

Alle norme predette si attengono tutti gli ufficiali incaricati di ispezioni ordinarie e straordinarie ai dipendenti reparti. Essi sono dispensati dal compilare apposita relazione, salvo il caso di riscontrate irregolarità.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA.

CAPO I.

Art. 84.

Il gestore legionale esercita le attribuzioni determinate nelle presenti norme, con le modalità e nei limiti sottoindicati:

1° sulle aperture di credito autorizzate a suo favore presso le sezioni di tesoreria, autorizza il pagamento di acconti e crediti di massa e delle seguenti spese:

a) sussidi scolastici ed altre concessioni a favore dei sottufficiali e delle guardie;

b) lavorazione e trasporti di effetti di vestiario;

c) restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa;

d) ogni altra spesa, per la quale il Consiglio di amministrazione della Massa riconosca necessario il pagamento a mezzo di aperture di credito.

2° cura che le somme riscosse e quelle pagate, relative al Fondo di massa, siano registrate dall'ufficio di amministrazione legionale, come tutte le altre riscosse e pagate, nel giornale di cassa ma con imputazione, sia nel giornale che nelle scritture private, ad apposito conto intestato alla Massa. A questo conto sono imputate le spese fatte dai reparti per la stessa azienda.

3° in apposito registro allibra, separatamente per capitolo, gli ordini di accreditamento e le spese pagate su ciascuno di essi.

Entro il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, trasmette alla ragioneria del Ministero delle finanze il rendiconto delle anticipazioni ricevute e delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi.

Per le eventuali responsabilità del gestore, valgano, in quanto siano applicabili, le norme di cui agli articoli 20 a 27.

CAPO II.

Versamento delle entrate e pagamento delle spese.

Art. 85.

Le somme costituenti le entrate della Massa sono versate nelle sezioni di tesoreria provinciale, ritirando quietanza in conto della relativa contabilità speciale.

Le quietanze devono indicare la causale di ogni versamento e il capitolo relativo del bilancio della Massa.

Art. 86.

Per il pagamento delle spese a carico della Massa si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della contabilità generale dello Stato e quelle particolari stabilite nelle presenti norme.

Art. 87.

Le spese della Massa, di regola, sono pagate con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria, firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Massa o da chi lo sostituisce, e muniti del visto del capo della ragioneria del Ministero delle finanze.

Art. 88.

Le autorizzazioni per aperture di credito sono date con ordini di accreditamento firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Massa o da chi lo sostituisce e muniti del visto del capo della ragioneria del Ministero delle finanze. Debbono contenere le seguenti indicazioni:

1° l'esercizio cui si riferisce l'autorizzazione;

2° il numero e la denominazione del capitolo cui va imputata l'autorizzazione;

3° il gestore cui è aperto il credito e le persone delegate a riscuotere e quietanzare;

4° l'oggetto della spesa;

5° l'ammontare in lettere e numeri;

6° la data dell'emissione.

Art. 89.

L'ammontare pel quale è data l'autorizzazione di cui all'articolo precedente viene riscosso man mano che le esigenze di cassa lo richiedano.

Art. 90.

Gli ordini di accreditamento di cui all'art. 87, inestinti al 30 giugno di ogni anno, vengono comunicati entro il 10 luglio successivo, dalle sezioni di Regia tesoreria, al gestore legionale.

Art. 91.

Gli ordini di accreditamento impegnano il bilancio per il totale importo di essi, salvo riduzione alla chiusura dell'esercizio, o quando occorra, alla somma effettivamente erogata in caso di rimanenza non disposta.

Art. 92.

Per le anticipazioni a carico dell'amministrazione della Massa, la ragioneria del Ministero delle finanze tiene in apposito registro, e distintamente per capitolo, i conti di ciascuno dei gestori legionali, addebitandoli delle somme autorizzate con gli ordini di cui al precedente art. 87 e accredi-

tandoli, man mano che producono i rendiconti delle spese erogate, delle riduzioni apportate agli ordini di accreditamento e degli eventuali resti versati in Tesoreria.

CAPO III.

Vestiario.

Art. 93.

La somministrazione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei vari oggetti di uniforme e di corredo è fatta dalla Massa del Corpo ai prezzi d'acquisto o di costo, aumentati di non più del 5 per cento, in rifusione delle spese di esercizio.

E' obbligatorio il prelevamento dalla Massa di tutti gli effetti che costituiscono l'uniforme.

I marescialli possono provvedersi degli effetti di vestiario presso l'Unione Militare.

Art. 94.

Alla confezione degli effetti di vestiario e degli oggetti di corredo si può provvedere a serie o su misura, mediante incanti, licitazioni, appalti-concorso, trattative private od in economia, secondo la convenienza da riconoscersi e le modalità da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Per le confezioni può essere istituito alla sede di ogni Comando di legione apposito laboratorio alla diretta dipendenza dell'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 e sotto la sorveglianza del gestore legionale.

Art. 95.

Gli effetti di vestiario e gli oggetti di corredo sono assunti in carico dal magazzino centrale della Massa, il quale rifornisce i dipendenti magazzini legionali. Questi, a loro volta, riforniscono i magazzini dei reparti dipendenti.

I magazzini legionali assumono in carico anche le materie prime e gli oggetti di corredo che — per ordine del Comando generale — possono essere loro inviati direttamente dai fornitori.

Al magazzino centrale sono preposti un magazziniere ed un controllore, nominati dal Consiglio di amministrazione della Massa fra gli ufficiali del Corpo.

Ad ogni magazzino legionale è preposto l'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

I comandanti di compagnia rispondono della distribuzione degli effetti di vestiario e degli oggetti di corredo che ricevono dal magazzino legionale.

CAPO IV.

Contabilità a denaro ed a materie.

Art. 96.

Con le modalità stabilite nelle istruzioni, le sezioni di tesoreria provinciale nei primi dieci giorni di ciascun mese trasmettono alla ragioneria del Ministero:

a) le matrici delle quietanze di contabilità speciale rilasciate nel mese precedente ed il corrispondente vaglia a favore del tesoriere centrale;

b) i titoli di spesa estinti nel mese precedente.

Art. 97.

La Ragioneria, verificati e riconosciuti regolari i vaglia, li trasmette, con elenco riepilogativo, alla Direzione generale del tesoro, la quale ne accredita l'importo nel corrispondente conto corrente e invia alla Ragioneria stessa la quietanza emessa in commutazione.

Accertata la regolarità dei pagamenti, la Ragioneria ne compila un elenco riepilogativo che trasmette alla suddetta Direzione generale per il rimborso dell'importo alla sezione della Regia tesoreria provinciale e l'iscrizione a debito nel conto corrente stesso.

Art. 98.

Entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza d'ogni semestre il magazzino centrale e gli uffici di amministrazione legionale compilano e trasmettono alla ragioneria del Ministero il conto di carico e scarico degli effetti di vestiario e di corredo, allegandovi i documenti giustificativi. Gli uffici di amministrazione legionale uniscono a detto conto anche un elenco indicante, per ciascun militare, la somministrazione degli effetti di vestiario eseguiti durante il semestre precedente, corredato dalle dichiarazioni di ricevuta dei militari stessi. Analogamente si procede in caso di cambiamento di gestione.

Art. 99.

Entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il magazzino centrale e gli uffici di amministrazione legionale trasmettono alla ragioneria del Ministero il conto di carico e scarico, degli oggetti di vestiario e di corredo, per l'esercizio scaduto.

Art. 100.

Con le modalità stabilite nelle istruzioni, gli ufficiali consegnatari di materie, degli oggetti di vestiario e di corredo per il magazzino centrale del vestiario, per il laboratorio di cui all'art. 93 e per i magazzini legionali, devono rendere ogni anno finanziario il conto giudiziale della loro gestione.

Art. 101.

Il Consiglio di amministrazione della Massa designa i consegnatari degli oggetti mobili di proprietà della Massa esistenti presso il Comando generale e presso il magazzino centrale del vestiario.

I consegnatari tengono in evidenza la situazione dei detti mobili mediante l'inventario ed il registro di entrata e di uscita, e producono, alla fine dell'esercizio, la dimostrazione della consistenza dei mobili e le variazioni verificatesi nell'esercizio stesso.

In caso di cambiamento nella persona del consegnatario si osservano le formalità di cui all'art. 67.

Art. 102.

Per l'esercizio del riscontro demandato alla Corte dei conti dal R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, le sono trasmessi trimestralmente a cura della ragioneria del Ministero:

a) il conto riepilogativo per il capitolo delle entrate accertate, riscosse e versate, e delle variazioni ai residui per le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) il conto riepilogativo delle spese accertate e pagate e delle variazioni ai residui per le somme rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio precedente. A corredo di tal conto si uniscono i titoli estinti e i documenti giustificativi degli ordinativi diretti;

c) i rendiconti dei gestori per le aperture di credito ricevute, e delle somme erogate, corredati dai documenti giustificativi;

d) il prospetto riepilogativo delle operazioni di cassa e del conto corrente del Tesoro. A corredo di tale prospetto

si allegano le quietanze della Tesoreria centrale per le somme versate ed inscritte a credito nel detto conto corrente e le dichiarazioni di rimborso della Direzione generale del tesoro per le somme pagate dalla tesoreria provinciale ed inscritte a debito nel conto stesso.

TITOLO III.

PERSONALE COLLOCATO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

Art. 103.

Gli assegni dovuti al personale della Regia guardia di finanza collocato a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, fanno carico alle stesse Amministrazioni. Per l'amministrazione del personale si osservano le presenti norme e quelle delle disposizioni che verranno emanate.

Art. 104.

Le competenze di cui all'articolo precedente, comprese quelle di tramutamento per raggiungere la sede di servizio e per il ritorno al Corpo, sono corrisposte dall'Amministrazione interessata su richiesta del gestore.

E' a carico dell'Amministrazione stessa il rimborso della spesa per assegni di primo corredo e per i premi di rafferma anticipata dallo Stato. A tale effetto la detta Amministrazione,, nei modi e termini convenuti, versa annualmente nella sezione della Regia tesoreria — in conto entrate del Tesoro — la somma dovuta.

Alla stessa Amministrazione spetta anche di provvedere gli uffici col relativo mobilio, le caserme, gli effetti di casermaggio, i battelli, gli attrezzi, le armi, le munizioni e quanto altro occorra per il servizio, e sono pure a carico di essa le spese per la manutenzione e le sostituzioni dei materiali, e quelle di illuminazione e riscaldamento e ogni altra di carattere generale.

Art. 105.

Gli stipendi, le paghe e gli altri assegni spettanti al personale del Corpo, che, per effetto di convenzioni è posto a disposizione dei Comuni pel servizio del dazio di consumo, sono pagati dall'Amministrazione comunale. Sono a carico dei Comuni anche le indennità, i rimborsi e le altre spese e tutti gli oneri indicati nell'articolo precedente.

Art. 106.

Ai fini della ripartizione tra lo Stato ed i Comuni del carico delle pensioni a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, l'ufficio di amministrazione legionale, appena un militare cessa dal prestare servizio nell'interesse del Comune, ritira, dall'autorità comunale, per unirla agli atti personali dell'interessato, un'attestazione dalla quale risulti la durata del servizio stesso e la somma totale che all'individuo è stata corrisposta dal Comune a titolo di assegni pensionabili.

La pensione viene in ogni caso pagata per intero dallo Stato, salvo il rimborso da parte dei Comuni della quota che la Corte dei conti avrà liquidata a carico di essi.

Art. 107.

Le presenti norme andranno in vigore, a titolo di esperimento, per un biennio, dal 1° luglio 1928-VI.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dalla signora Moschen Marcella per la riduzione del suo cognome in quello di « Raimondi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Moschen Marcella, figlia di Raimondo e della Froner Anna, nata a Levico il 12 dicembre 1905 è ridotto nella forma italiana di Raimondi a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Levico, mandando al capo del del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dal sig. Moschen Luigi per la riduzione del suo cognome in quello di « Raimondi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Moschen Luigi, figlio di Raimondo e di Froner Anna, nato a Levico il 18 settembre 1897, è ridotto nella forma italiana di « Raimondi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Levico, mandando al capo del

Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dalla signora Raffaella Moschen per la riduzione del suo cognome in quello di «Raimondi»;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Moschen Raffaella, figlia di Raimondo e di Froner Anna, nata a Levico il 29 aprile 1899, è ridotto nella forma italiana di « Raimondi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Levico, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dalla signora Moschen Lina per la riduzione del suo cognome in quello di « Raimondi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Moschen Lina, figlia di Raimondo e di Froner Anna, nata a Levico il 23 marzo 1891, è ridotto nella forma italiana di « Raimondi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Levico, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1926 presentata dalla signora Moschen Maria per la riduzione del suo cognome in quello di « Ramondi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Moschen Maria, figlia di Raimondo e di Froner Anna, nata a Levico il 14 luglio 1894, è ridotto nella forma italiana di « Raimondi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Levico, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Violetta Iellinzig di Alfredo, nata a Trieste il 25 novembre 1902 e residente a Trieste, via G. Galilei, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Violetta Iellinzig è ridotto in « Gellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Iovanich fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 ottobre 1894 e residente a Trieste, via Tor S. Piero n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degiovanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Iovanich è ridotto in « Degiovanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Iug di Francesco, nato a Trieste il 29 marzo 1908 e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ughi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Iug è ridotto in « Ughi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Iuressich di Giovanni, nata a Trieste il 26 novembre 1902 e residente a Trieste, via Broletto n. 190, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Iuressich è ridotto in « Giorgieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Giovanni Iuressich fu Martino, nato a Trieste il 2 maggio 1864 e residente a Trieste, via Broletto n. 190, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richidente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iuressich è ridotto in « Giorgieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Iuressich nata Mateissich fu Giuseppe, nata il 18 ottobre 1867, moglie;
2. Ofelia di Giovanni, nata il 7 aprile 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Jurjev fu Francesco, nato a Trieste l'11 agosto 1887 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Jurjev è ridotto in « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Valeria Jurjev fu Francesco, nata a Zara il 25 marzo 1894 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Valeria Jurjev è ridotto in « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nella Iuressich di Giovanni, nata a Trieste il 22 settembre 1905 e residente a Trieste, via Broletto n. 190, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nella Iuressich è ridotto in « Giorgieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Jurjev fu Francesco, nata a Trieste il 20 maggio 1892 e residente a Trieste, viale XX settembre n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Jurjev è ridotto in « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato in data 21 maggio 1928-VI alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, con il quale si è aumentata l'assegnazione di fondi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale e insulare.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.45
Svizzera	365.85	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.682	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.665	Norvegia	5.08
Spagna	318.07	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	75.725
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.40
New York	18.984	Littorio 5 %	87.325
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.675
Oro	366.30		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.73	Belgrado	33.45
Svizzera	365.80	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.67	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.666	Norvegia	5.08
Spagna	317.96	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.648	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.40	Rendita 3,50 %	75.40
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.355	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	87.30
New York	18.983	Littorio 5 %	87.225
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.50
Oro	366.28		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 422.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data della ricevuta: 11 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Petrucci Angiolina ved. Forni ed avv. Angelo Sommariva, per conto dei minori fratelli e sorella Forni fu Gino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 800 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data della ricevuta: 23 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Baolonl Giuseppe Riccardo da Lecco per conto della Camera di commercio di Lecco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — P. N. 4.50 % L. 1300 capitale, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

117a estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 13 giugno p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 117a estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella d'ammortamento sono in numero di 64 sulle 6048 attualmente vigenti.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1928, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

138a estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2a emissione).

Si notifica che nel giorno di mercoledì 13 giugno p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 138a estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2a emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella d'ammortamento sono in numero di 138 sulle 7956 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1928 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.